



*Comune di Adelfia Comune di Capurso Comune di Triggiano Comune di Cellamare Comune di Valenzano  
Comune Capofila*

---

*AMBITO TERRITORIALE N. 5*

**REGOLAMENTO**

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

**Art. 1**

**Oggetto e riferimenti normativi**

Il presente Regolamento disciplina la concessione di contributi economici a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Il Coordinamento Istituzionale assegna annualmente le risorse a disposizione degli interventi di che trattasi nell'ambito della programmazione sociale di zona.

Le disposizioni contenute nel presente disciplinare fanno riferimento alla seguente normativa:

-Legge 9.1.89 n.13 e successive modifiche ed integrazioni;

-Circolare Ministeriale n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989;

-Decreto Ministero dei lavori pubblici n.236 del 14 giugno 1989;

-Del.G.R. del 13.05.2009 n.812;

-L.R.10.07.2006 n.19;

Del.G.R. n.1534 del 02.08.2013.

**Art. 2**

**Requisiti di ammissibilità**

Possono beneficiare dei contributi, oggetto del presente Regolamento, le persone portatrici di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, di carattere fisico e/o di carattere sensoriale e/o di carattere cognitivo, nelle seguenti condizioni:

a) residenti in uno dei Comuni dell'Ambito;

b) con Isee familiare, per l'anno precedente alla domanda, non superiore ad € 30.000,00.

**Art. 3**

**Tipologie d'interventi per i quali può essere richiesto il contributo**

Il contributo potrà essere richiesto solo per edifici privati, per opere sia interne all'alloggio che esterne, nonché per meccanismi di sollevamento. Potrà essere riconosciuto sia per opere da realizzare su parti comuni dell'edificio, sia su immobili o porzione degli stessi in esclusiva proprietà o godimento della persona disabile.

La persona può richiedere ed ottenere solo un contributo per ciascun anno. Potrà presentare ulteriori domande negli anni successivi per l'opera non finanziata o per opere diverse.

Sono finanziabili gli interventi che sono strettamente connessi al tipo di disabilità comprovata da apposita certificazione medica.

Le tipologie di **opere ammissibili** sono :

a)opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive;

b)acquisto ed installazione di attrezzature direttamente finalizzate alla eliminazione delle barriere quali:

-mezzi idonei a garantire il superamento dei dislivelli da parte delle persone con problemi di mobilità;

-strumenti idonei a favorire la sicurezza d'uso e la fruibilità degli spazi da parte delle persone disabili;

-dispositivi idonei a favorire l'orientamento e la mobilità negli ambienti;

-dispositivi impiantistici idonei a favorire l'autonomia domestica della persona con disabilità.

**Non sono finanziabili:**

- le migliorie per gli adeguamenti a norma;
- le richieste di ampliamento che comportano aumento di volumetria;
- gli interventi di manutenzione;
- i mezzi e le attrezzature erogabili dall'Asl o coperte da altri finanziamenti pubblici.

Se l'immobile è soggetto a vincoli storico-artistici o ambientali, l'interessato dovrà acquisire nulla osta per la realizzazione dell'intervento dalle autorità competenti.

#### **Art. 4**

##### **Presentazione ed istruttoria delle domande**

La domanda di concessione del contributo va presentata al Comune di residenza. L'istanza deve pervenire entro il 30 giugno di ciascun anno secondo lo schema e la documentazione indicata dall'Ufficio di Piano e deve essere presentata dai soggetti di cui al precedente art.2 o da chi ne esercita la tutela o la potestà ovvero dall'amministratore di sostegno.

Nel caso di pluralità di disabili fruitori nell'ambito dello stesso nucleo, la domanda può essere formulata da uno o più di essi, fermo restando che per ogni opera/funzione può essere richiesto un solo contributo.

Se i soggetti che dovranno sostenere effettivamente le spese sono diversi da quelli su definiti, essi devono sottoscrivere la domanda per conferma del contenuto e per adesione.

Il richiedente deve indicare nella domanda l'intervento per il quale chiede il contributo specificando il tipo di opere che intende realizzare, le attrezzature da acquistare e/o da installare, il relativo preventivo di spesa, oltre l'apposita dichiarazione attestante che i lavori non sono stati avviati.

Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, fermo restando l'obbligo per il richiedente di aggiornare, entro il 30 giugno di ciascun anno, le informazioni relative alla condizione economica e presentare, eventualmente la documentazione più favorevole ai fini della graduatoria di cui al successivo art.5. Il Comune di residenza e l'Ufficio di Piano, per quanto di competenza, si riservano di verificare il mantenimento dei requisiti di ammissibilità al contributo e delle dichiarazioni sottoscritte nella prima domanda.

Le domande non aggiornate saranno ritenute decadute.

Il Comune interessato provvede all'istruttoria delle domande ricevute, previo l'espletamento degli accertamenti di cui al comma successivo e trasmette, entro il 30 settembre di ciascun anno, all'Ufficio di Piano il prospetto/attestazione dell'istruttoria conforme alle indicazioni dell'Ufficio di Piano stesso.

Ciascun Comune, accerta, anche mediante apposito sopralluogo e istruttoria dell'Ufficio Tecnico, la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per la concessione del contributo, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda rispetto all'opera da realizzare, l'esistenza delle barriere da eliminare, oggetto di richiesta di contributo, e la congruità della spesa preventivata rispetto alle opere da realizzare.

## **Art. 5**

### **Criteri e modalità di assegnazione dei contributi**

L'Ufficio di Piano, entro 31 ottobre di ciascun anno, sulla base dei prospetti/attestazioni pervenuti dai Comuni, predispone ed approva la graduatoria delle persone ammissibili al contributo tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

- portatori di handicap grave (art.3 comma 3 della legge.05.02.1992 n.104) riconosciuti invalidi civili totali (al 100% con accompagnamento), non deambulanti o ciechi assoluti;
- portatori di handicap grave (art.3 comma 3 della legge.05.02.1992 n.104) riconosciuti invalidi civili oltre il 74% e fino al 100%;

A parità di condizione verrà data priorità al richiedente in possesso di ISEE/ familiare più basso per l'anno precedente alla data della domanda e, in subordine, di minore età.

## **Art. 6**

### **Entità e modalità di erogazione dei contributi**

L'entità del contributo concedibile sarà determinato nel rispetto del comma 2 art.9 della Legge 13/89 e ss.mm.ii e della Circolare Ministeriale n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989 e del fondo annuale disponibile.

Il contributo, comunque, sarà erogato per ciascuna domanda nella misura massima di € 4.000,00.

L'Ufficio di Piano comunica ai richiedenti e ai Comuni interessati gli esiti del procedimento.

La concreta erogazione del contributo avverrà dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate.

Alle persone ammissibili, l'Ufficio di Piano richiede di rimettere ai Comuni di residenza le fatture comprovanti l'esecuzione dell'opera entro e non oltre un anno dalla data di comunicazione di ammissione.

Acquisite le fatture, il Comune, nei 30 giorni successivi, previo apposito sopralluogo dell'Ufficio Tecnico, accerta l'esecuzione dei lavori e la loro conformità rispetto alle indicazioni contenute nella domanda, dandone comunicazione all'Ufficio di Piano.

L'Ufficio di Piano, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, eroga, sulla base del costo definitivo accertato, il contributo spettante.

Qualora la spesa effettiva risulti superiore a quella prevista, il contributo non potrà essere superiore a quello assegnato.

Le somme residue non erogate in favore del richiedente cui erano state assegnate vengono attribuite al fondo dell'anno successivo.

## **Art. 7**

### **Norme transitorie**

In sede di prima applicazione, per le domande presentate nel periodo dal 2 marzo 2008 /1 marzo 2014, i Comuni curano, previa eventuale integrazione della documentazione prodotta, l'istruttoria ed inviano, ove non vi abbiano provveduto, all'Ufficio di Piano, entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, un unico prospetto/attestazione relativo alle domande pervenute e alla istruttoria effettuata ai sensi della legge 09.01.1989 n.13 e ss.mm.ii. , della Circolare Ministeriale n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989 e della normativa richiamata all'art.1.

Per le medesime domande verrà utilizzato la somma di € 155.000,00 rientrante nel fondo Piano Sociale di Zona 2014/ 2016, approvato con delibera di C.I. n. 27 del 25/04/2014 -scheda n.21- integrato dalle economie maturate dai Comuni dell'Ambito sino al 1 marzo 2008.

Per la determinazione di detti contributi si farà riferimento alla legge 13/89 e alla Circolare Ministeriale su indicata. I contributi così determinati saranno comunque riconosciuti nella misura del 70 %.

La liquidazione dei contributi di cui sopra avverrà secondo le modalità indicate nel precedente art. 6.

Eventuali economie saranno attribuite al fondo degli anni successivi.

#### **art. 8**

#### **Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Triggiano (capofila) della delibera di relativa approvazione del Consiglio Comunale del medesimo Comune.